



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 33/2014

Napoli 29 Settembre 2014 (*)

**Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....**

Oggi parliamo di.....

IL DATORE DI LAVORO ED IL LAVORATORE SONO SOLIDARMENTE
RESPONSABILI PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI.

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 19580
DEL 17 SETTEMBRE 2014**

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 19580 del 17
settembre 2014**, ha (ri)affermato **la responsabilità solidale fra sostituto
e sostituto in caso di mancato pagamento delle ritenute fiscali.**

Nel caso *de quo*, l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. accertava, a carico di un
dipendente, per gli anni d'imposta dal 1985 al 1988, **maggiori redditi
derivanti da somme corrisposte dal proprio datore a titolo di
"contributo differenza canone di affitto"**.

L'Ufficio, soccombente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Como
adita dal contribuente, ricorreva alla C.T.R. Lombardia trovando pieno soddisfo
alle proprie richieste.

Il lavoratore ricorreva in Cassazione.

I Giudici dell'organo di nomofilachia rinviavano gli atti alla Commissione di
Appello, in diversa composizione, al fine di consentirle di "sanare" la lacuna,
contenuta dal deliberato, costituita dalla mancata pronuncia in merito alla

richiesta del dipendente di "estendergli" il giudicato emesso a favore del proprio datore di lavoro – ex art. 1306 c.c. - con il quale era stata sentenziata la non imponibilità delle somme erogate a titolo di "contributo differenza canone di affitto".

La C.T.R. respingeva la richiesta del prestatore che, tenacemente, si rivolgeva nuovamente ai Giudici di Legittimità.

Orbene, Gli Ermellini, nell'accogliere la richiesta del lavoratore, "estendendogli" la sentenza favorevole emessa nei confronti del proprio datore per il medesimo *petitum*, hanno colto l'occasione per sottolineare che **il rapporto che si costituisce fra il sostituto d'imposta ed il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il Fisco con la conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tali tipi di obbligazione.**

Pertanto, in ossequio a quanto statuito dai Giudici di Piazza Cavour, **il lavoratore è pienamente responsabile dell'omesso versamento delle ritenute da parte del datore essendo solidalmente obbligato, con quest'ultimo, all'adempimento tributario.**

L'INDENNITA' OMNICOMPRESIVA EX ART. 32 L. 183/2010 E' DOVUTA ANCHE NEL CASO DI CONVERSIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 18861 DELL'8 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18861 dell'8 settembre 2014**, ha statuito che **l'indennità omnicomprensiva prevista dall'art. 32 della Legge n° 183 del 4 novembre 2010 (c.d. "Collegato Lavoro") spetta anche nel caso in cui l'illegittimo contratto a tempo determinato sia stato instaurato attraverso l'istituto della somministrazione.**

Nel caso in disamina, un dipendente, occupato con un contratto di somministrazione a tempo determinato, adiva la Magistratura al fine di ottenere la trasformazione del suo contratto di lavoro in un "normale" contratto a tempo pieno ed indeterminato, **direttamente in capo al soggetto utilizzatore**, a causa della **lacunosità della motivazione addotta a fondamento della somministrazione che, fra l'altro, non trovava riscontro nella realtà fattuale.**

Soccombente nei gradi di merito, l'Azienda utilizzatrice ricorreva in Cassazione. Orbene gli Ermellini, nel confermare la **conversione del contratto di lavoro in tempo pieno ed indeterminato direttamente in capo all'azienda utilizzatrice** già deliberata sia in I° grado che in Appello, hanno sottolineato come, nel caso *de quo*, **è pienamente applicabile il dettato normativo - ex art. 32 L. n° 183/2010 - che prevede il diritto del prestatore al pagamento di un'indennità omnicomprensiva da determinare nel range da 2,5 a 12 mensilità.**

Pertanto, atteso che, nel caso in commento, era stata inconfutabilmente dimostrata l'insussistenza delle motivazioni addotte a fondamento del contratto di somministrazione, i Giudici di legittimità hanno sancito la **conversione del contratto in tempo pieno ed indeterminato, in capo al soggetto utilizzatore e l'erogazione dell'indennità omnicomprensiva a favore del dipendente.**

IN ATTESA DELLA DECRETAZIONE DELEGATA, RESTA CONFERMATO IL REATO PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI, PUR SE CONTENUTO ENTRO LA SOMMA DI € 10.000,00#.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 38080 DEL 17 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione - Sezione (feriale) Penale -, **sentenza n° 38080 del 17 settembre 2014**, ha statuito che **l'omesso versamento delle ritenute previdenziali**, di cui all'articolo 2, comma 1 e 1-bis del Decreto legge n. 463/1983, **è tuttora previsto come reato, anche per somme non eccedenti € 10.000,00#.**

Come noto, la Legge n. 67/2014 ha conferito delega al Governo al fine specifico di emanare uno o più decreti delegati per depenalizzare il reato *de quo* qualora la cifra trattenuta ai dipendenti e non versata fosse contenuta nell'importo di € 10.000,00#.

La pronuncia *de quo* è particolarmente importante perché alcuni Tribunali avevano già ritenuto depenalizzata la fattispecie in questione (somme > 10.000,00).

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali, in base all'articolo 2 del decreto legge 463/1983, è sanzionato con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1032,91.

Si ricorda, poi, che il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Pertanto, i Giudici del Palazzaccio, hanno rigettato il ricorso presentato da un soggetto che era stato condannato, nel merito, per il reato di omesso versamento delle ritenute e si era opposto, in Cassazione, alla detta statuizione sull'assunto che la fattispecie a lui contestata non era più prevista come reato avendo la Legge n. 67/2014 citata provveduto alla relativa depenalizzazione.

ESENTI DA IRPEF SOLO SE LE RISERVE DI UTILI CHE, PER ESPRESSA PREVISIONI STATUTARIA, NON POSSANO ESSERE DISTRIBUITE, NEMMENO DOPO LO SCIoglimento DELLA COOPERATIVA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 18738 DEL 5 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 18738 del 5 settembre 2014**, ha statuito che **l'agevolazione fiscale**, prevista a favore delle cooperative, **di cui all'art. 12 della legge 907/77, è applicabile soltanto laddove clausole statutarie vietino la distribuzione degli utili, accantonati in riserve, ai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.**

Come noto, **l'art. 12 della legge n. 904/77**, recita: "*Fermo restando quanto disposto nel titolo 3 del D.P.R. n. 601/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, **non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento***".

IL FATTO

A carico di una banca di credito cooperativo, l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso d'accertamento con il quale provvedeva a recuperare a tassazione quote di utili accantonati a riserve indivisibili in quanto, sulla base delle clausole

statutarie, non era certa e integrale l'indivisibilità delle riserve cui era destinato l'utile prodotto.

Risultando soccombente dinanzi ai Giudici di merito, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell'articolo 12 della legge 904/1977.

Orbene, i **Giudici del Palazzaccio**, rifacendosi a precedente giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Cass. n. 17110/07; Cass. n. 8140/2011; Cass. n. 12319/06), ***hanno ribadito che non è sufficiente che la cooperativa possieda tutti i requisiti della mutualità per entrare nel sistema agevolativo in esame ma, che per la applicazione di questo ulteriore specifico beneficio, occorre appurare se***, indipendentemente dall'ammontare dell'utile dei diversi esercizi, ***figurino o meno nello statuto della società vincoli di destinazione degli utili prodotti, tali da rendere impossibile la loro distribuzione ai soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento, in guisa che, per poter derogare a tali vincoli, si renda necessaria una modifica dello statuto*** (con deliberazione di assemblea straordinaria e secondo le procedure previste per le modifiche statutarie).

Nel caso di specie, era evidente che tale vincolo non sussistesse, in quanto le norme statutarie prevedevano la *mera possibilità*, per voto dell'assemblea dei soci, di erogazione degli utili residuati a seguito della distribuzione ai soci, a fini di beneficenza e mutualità.

Per i motivi suddetti la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio, per il riesame, a diversa Sezione della Commissione tributaria regionale.

IL CREDITO IVA CORRETTAMENTE INDICATO NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PUO' ESSERE RIPORTATO AL PIU' TARDI NELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL SECONDO ANNO SUCCESSIVO DALLA INSORGENZA DEL CREDITO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 18763 DEL 5 SETTEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18763 del 5 settembre 2014**, ha (ri)confermato il principio secondo il quale ove un contribuente maturi un credito d'imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione

annuale, **se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione.**

Nella fattispecie in esame, **la CTR della Campania** accoglieva l'appello proposto da una società immobiliare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e annullava la cartella di pagamento emessa per il recupero del **credito IVA maturato nell'anno 1999** e portato in **detrazione nella dichiarazione per il 2001**, nonostante la contribuente avesse **omesso di presentare la dichiarazione annuale per il 2000.**

I Giudici di Piazza Cavour, nel **rigettare il ricorso proposto** dall'Amministrazione Finanziaria, hanno ribadito il principio già affermato in altre occasioni dalla Suprema Corte in forza del quale, avuto riguardo al vigente combinato disposto del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, **il contribuente deve esercitare la facoltà di detrazione del credito d'imposta "al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto"**, senza che ciò incida affatto sui relativi presupposti.

Gli Ermellini hanno altresì evidenziato che, **se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale**, l'Agenzia delle Entrate può procedere in ogni caso **all'accertamento dell'imposta** dovuta ed in tal caso saranno computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente il che esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato nel precedente periodo di imposta.

Ne consegue che, **il controverso credito IVA che non è stato mai contestato nella sua insorgenza**, essendo stato appostato nella relativa dichiarazione, **può essere legittimamente computato nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.